



AXA Fondazione 1e

Previdenza professionale

## **Regolamento dei costi**

AXA Fondazione 1e, Winterthur

## Disposizioni generali

### Punto 1

Il presente regolamento disciplina i contributi per la partecipazione ai costi riscossi dalla Fondazione per oneri particolari in aggiunta a quelli ordinari. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

## Contributi ai costi per oneri particolari

### Punto 2

Vengono riscossi contributi supplementari per gli oneri elencati di seguito:

#### 1. Promozione della proprietà abitativa

- Prelievo anticipato CHF 500.–
- Costituzione in pegno CHF 300.–

Le tasse, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi (ad es. menzione nel registro fondiario, deposito di quote di partecipazione ecc.) sono a carico della persona assicurata.

#### 2. Incasso

- Sollecito CHF 100.–
- Proroga del termine di pagamento CHF 200.–
- Domanda d'esecuzione
  - per un importo sollecitato < CHF 10 000.– CHF 400.–
  - per un importo sollecitato ≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.– CHF 600.–
  - per un importo sollecitato ≥ CHF 50 000.– e < CHF 100 000.– CHF 800.–
  - per un importo sollecitato CHF 100 000.– CHF 1000.–
  - < inferiore; ≥ pari o superiore
- Piano d'ammortamento
  - per uno scoperto ≥ CHF 500.– e < CHF 10 000.– CHF 300.–
  - per uno scoperto ≥ CHF 10 000.– e < CHF 50 000.– CHF 450.–
  - per uno scoperto ≥ CHF 50 000.– CHF 600.–
  - < inferiore; ≥ pari o superiore
- Procedura di rigetto dell'opposizione CHF 1000.–
- Azione di riconoscimento del debito CHF 1500.–
- Le tasse di esecuzione e fallimento vengono addebitate a parte.

#### 3. Liquidazione parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione

- Liquidazione parziale in seguito a riduzione dell'organico o ristrutturazione CHF 500.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
  - per persona assicurata attiva uscente più CHF 30.–
  - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
  - per persona assicurata attiva uscente CHF 50.–

#### 4. Liquidazione totale o parziale di una cassa di previdenza affiliata in seguito a parziale o totale scioglimento del contratto d'affiliazione

- Parziale o totale scioglimento del contratto d'affiliazione
  - per persona assicurata CHF 25.–
  - minimo CHF 200.–
  - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione dei fondi liberi
  - per persona assicurata attiva uscente più CHF 30.–
  - massimo CHF 5000.–
- Allestimento del piano di ripartizione del disavanzo
  - per persona assicurata attiva uscente più CHF 50.–

#### 5. Ripartizione facoltativa di fondi liberi

- per persona avente diritto CHF 30.–
- minimo CHF 150.–
- massimo CHF 5000.–

#### 6. Sistema di notifica

- Se l'ultimo evento risale a oltre 12 mesi prima, notifica di un'entrata, uscita, modifica del salario, del grado di occupazione o cambiamento del piano di una persona assicurata
  - per notifica CHF 150.–
- Notifica di casi di prestazione che risalgono a più di 3 anni prima
  - per ogni caso CHF 300.–
- Notifica di casi di prestazione successivi allo scioglimento di un contratto che risalgono ad almeno 1 anno prima
  - per ogni caso CHF 300.–

## 7. Prestazioni particolari della Fondazione

- Proseguimento di un contratto d'affiliazione senza persone assicurate per una durata superiore a 12 mesi  
per anno CHF 500.–
  - incarichi speciali CHF 250.– all'ora\*
- \*) calcolo secondo onere, più eventuale IVA

## Entrata in vigore

Punto 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

## 8. Spese per il cambiamento del profilo

**d'investimento** CHF 0.–

## Oneri di terzi

Punto 3

I costi per gli oneri di terzi (ad es. autorità di vigilanza, periti in materia di previdenza professionale, ufficio di revisione) come pure spese in relazione alla gestione e al trasferimento di patrimonio che concernono singole casse di previdenza vengono fatturati separatamente.

## Fatturazione

Punto 4

1. I contributi ai costi in relazione a un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per la proprietà abitativa (punto 2.1) vengono fatturati alla persona assicurata.
2. I contributi ai costi in relazione all'incasso (punto 2.2), alla notifica (punto 2.6) nonché alle prestazioni particolari (punto 2.7) vengono fatturati al datore di lavoro.
3. I contributi ai costi in relazione a una liquidazione totale o parziale (punti 2.3 e 2.4), una ripartizione facoltativa dei fondi liberi (punto 2.5) nonché i costi per oneri di terzi (punto 3) vengono detratti dai fondi liberi della cassa di previdenza. Se tali fondi mancano o non sono sufficienti, i contributi ai costi vengono fatturati al datore di lavoro.

## Esigibilità

Punto 5

I contributi ai costi previsti dal presente regolamento sono esigibili 30 giorni dopo l'emissione della fattura. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto ai sensi del punto 2.4, i contributi ai costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto. I contributi ai costi ai sensi del punto 2.5 sono esigibili con la ripartizione dei fondi liberi.